



Il Rettore

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 NEL SECONDO SEMESTRE DELL'A.A. 2020-2021

IL RETTORE

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 628/2008, prot. 14296 del 2 aprile 2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 35-40;

VISTO il Regolamento studenti, emanato con D.R. rep. n. 548/2012 del 26 marzo 2012 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 18, 21, 28-30 e l'Allegato 1;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020 con la quale alle Università lombarde è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 il quale detta le misure di contenimento del contagio, suddividendo il territorio in quattro distinte zone di rischio, rispettivamente "bianca", "gialla", "arancione" e "rossa" ;

DATO ATTO che dalla eventuale collocazione della Regione Lombardia in zona gialla o arancione deriva l'applicazione dell'art. 23 del DPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che *"Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza... omissis"*;

RILEVATO altresì che ai sensi dell'art. 34 del DPCM 2 marzo 2021 *"a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo"*;

DATO ATTO che dalla eventuale collocazione della Regione Lombardia in zona rossa, deriva l'applicazione dell'art. 44 il quale dispone che *"E' sospesa la frequenza delle attività didattiche formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza"*;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, art. 40, comma 2, a norma del quale *"sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita"*;

DATO ATTO che la Regione Lombardia, in applicazione del principio di precauzione e delle indicazioni tecnico – scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, può inoltre collocare singoli comuni o l'intero territorio della Regione stessa in zona cd. "arancione rinforzato";

RILEVATO che in forza del collocamento in zona cd. "arancione rinforzato" le università devono sospendere la frequenza delle attività formative e curriculari e sono chiamate ad erogare la didattica in modalità a distanza;

RILEVATO altresì che tutti gli studenti residenti in comuni collocati in zona “arancione rinforzato” dovranno seguire le lezioni in modalità a distanza;

RITENUTO pertanto, che ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, la zona arancione rinforzato viene equiparata alla zona rossa;

RICHIAMATI il D.R. Rep. n. 690/2020 del 4 marzo 2020 rubricato “Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali a seguito dell’emergenza sanitaria da covid – 19”, D. R. rep. n. 922/2020 del 27 marzo 2020, rubricato “Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali durante il periodo di sospensione delle attività formative a seguito dell’emergenza sanitaria da covid –19”, il D.R. Rep. n. 1502/2020 del 4 giugno 2020 rubricato, “Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali durante il periodo di sospensione delle attività formative a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e proroga dei termini di consegna della domanda finale di ammissione per i dottorati di ricerca, il D.R. rep. n. 2821/2020 del 22 ottobre 2020, il D.R. rep. n. 2947 del 6 novembre 2020, il D.R. rep n. 339 del 23 dicembre 2020, nonché il D.R. rep n. 102-2021 del 19 gennaio 2021;

RICHIAMATO il D.R. rep. n. 164-2021 del 26 gennaio 2021 che ha dettato “Misure straordinarie per affrontare l’emergenza sanitaria nel secondo semestre dell’A.A. 2020/2021”;

RICHIAMATO il parere del Comitato di Coordinamento Universitario per la Lombardia (CRUL) del 4 marzo 2021, il quale ritiene che possono essere svolte in presenza anche “attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto (ad es. laboratori didattici e laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea o di dottorato)”;

RICHIAMATA infine, per tutte le attività dell’Ateneo, la validità del “Protocollo anti-contagio” dell’Università di Pavia;

RITENUTO di dover attuare le misure previste dalle richiamate disposizioni normative, tenendo conto delle differenti norme applicabili a seconda del collocamento in zona gialla/arancione ovvero arancione rafforzata/rossa, garantendo in tal modo i servizi essenziali e di pubblica utilità nonché i servizi connessi alla formazione a distanza e la prosecuzione dei percorsi formativi degli studenti;

ACQUISITO il parere della componente giuridica dell’Unità di crisi nella seduta dell’8 marzo 2021,

DECRETA

L’Università di Pavia, nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020, dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e delle vigenti disposizioni dettate dal Ministero della Salute, svolgerà le proprie attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, nonché il supporto amministrativo, gestionale ed informatico a tali attività secondo le modalità che seguono, differenziate sulla base dei diversi scenari di rischio.

CAPO I

Disposizioni che si applicano in zona “gialla” o “arancione”

ARTICOLO 1 – Lezioni

Le lezioni del secondo semestre, dell'anno accademico 2020-2021 sono erogate, in conformità con la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16/11/2020 (Repertorio n. 226/2020; Prot n. 136086 del 17/11/2020), in forma mista secondo le modalità (a piccoli gruppi o a rotazione) già attuate nel primo semestre, video-registrate e accessibili online agli studenti per almeno 15 giorni.

Le indicazioni relative alle modalità di erogazione saranno raccolte e, se necessario, integrate nel “Piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari” di Ateneo che sarà redatto in conformità con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 art. 23, comma 1.

ARTICOLO 2 - Esami di profitto

Gli esami orali di profitto si svolgeranno a distanza, secondo le modalità sino ad oggi adottate.

Gli esami scritti di profitto si potranno svolgere in presenza, secondo la valutazione del docente, ma avendo cura di accogliere eventuali richieste degli studenti in tale senso, ai quali sarà comunque garantita la possibilità di svolgere l'esame a distanza secondo le modalità sino ad oggi adottate.

Per la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali le prove scritte e le simulazioni concorsuali potranno essere svolte in presenza.

ARTICOLO 3 - Esami di laurea

Le sedute di laurea - triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico - nonché gli esami finali dei dottorati e la discussione delle tesi di specializzazione di area medica si svolgeranno a distanza.

ARTICOLO 4 - Ricevimento studenti

Il ricevimento degli studenti avviene a distanza (ad esempio via Skype, Zoom o telefonicamente). Lo studente concorderà con il docente le modalità attraverso mail.

Il ricevimento potrà avvenire in presenza solo qualora in ragione del tema di ricerca o dell'argomento da trattare il colloquio in presenza risulti imprescindibile, dopo avere concordato con il docente un orario preciso e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria.

ARTICOLO 5 – Laboratori, uscite didattiche, tirocini; predisposizione di tesi di laurea e di dottorato

I laboratori, le uscite didattiche (comprendenti le attività pratiche obbligatorie da svolgersi sul campo) e le attività di tirocinio si potranno svolgere in presenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica nonché delle eventuali disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi.

Ai fini della preparazione delle tesi di laurea e di dottorato di ricerca, è consentita la frequenza di laboratori e biblioteche, sempre nel rispetto delle norme sanitarie e del “Protocollo anti-contagio” approvato dall’Ateneo.

ARTICOLO 6 - Master e corsi di perfezionamento

Le attività formative dei master e corsi di perfezionamento e le sedute di diploma sono consentite sia a distanza, sia in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla legge e dai protocolli sanitari.

Si rimanda agli articoli 5 e 8 per quanto riguarda le attività di laboratorio, predisposizione delle tesi di diploma e svolgimento dei tirocini curriculari.

ARTICOLO 7 - Attività formative per specializzandi di area sanitaria (medici in formazione specialistica e specializzandi delle Scuole per laureati non medici)

Gli specializzandi si attengono alle decisioni comunicate dai Direttori delle Scuole.

Le attività formative professionalizzanti per gli specializzandi si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla legge e dai protocolli sanitari, con le modalità già attualmente in vigore.

Agli specializzandi vanno sempre garantite adeguate condizioni di sicurezza e igiene personali, tra cui i prescritti Dispositivi di Protezione Individuale.

Le attività formative teoriche potranno essere svolte da remoto, sulla base delle decisioni comunicate dai Direttori.

ARTICOLO 8 - Tirocini esterni all’Ateneo di studenti e laureati

I tirocini esterni all’Ateneo potranno essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Per lo svolgimento del tirocinio si dovrà tenere conto anche delle disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi, ove vigenti. Tutte le informazioni sull’attivazione e sulla gestione dei tirocini curriculari, per studenti, e extracurriculari, per laureati, presso enti e aziende esterni all’Ateneo sono consultabili alla pagina dedicata del COR.

Per quanto riguarda i tirocini obbligatori degli studenti iscritti ai corsi afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso strutture ospedaliere convenzionate, si svolgono in presenza compatibilmente con la disponibilità di tali strutture.

Per ciò che concerne lo svolgimento dei tirocini all’estero in uscita e in ingresso attraverso il programma Erasmus, si rimanda all’Art 10, del presente decreto.

ARTICOLO 9 - Attività di ricerca

Proseguono regolarmente, fermo il rispetto della necessaria turnazione degli accessi e nella più rigorosa conformità al “Protocollo anti-contagio”, approvato dall’Ateneo, le attività di ricerca nei laboratori e nelle biblioteche da parte di docenti, assegnisti, borsisti, dottorandi, laureandi e PTA.

ARTICOLO 10 - Mobilità internazionale

Considerato il permanere di una situazione sanitaria complessa e di una preoccupante diffusione del Covid-19 in molti Paesi, l’Ateneo sconsiglia di partire per un periodo di mobilità internazionale, favorendo quando possibile la modalità virtuale.

Per ciò che concerne la mobilità in uscita, la partenza è comunque condizionata alla conferma da parte dell’ente ospitante che ne autorizza l’ospitalità, anche secondo le regole di ingresso stabilite da ciascun Paese.

I competenti uffici garantiranno tutto il supporto necessario per la riprogrammazione delle partenze o per attivare il periodo di studio, ricerca, insegnamento e formazione all'estero in modalità mista o virtuale e per la gestione delle situazioni particolari dei candidati che dovessero ritardare la partenza o rientrare in Italia concludendo anticipatamente la propria esperienza di mobilità.

- **Studenti, dottorandi, docenti e PTA in ambito Programma Erasmus o accordi bilaterali di scambio e/o doppio diploma, congiunto o multiplo**

Si autorizzano i periodi di studio all'estero in ingresso e in uscita, purché le attività previste durante il periodo di mobilità siano non differibili e non sostituibili con soluzioni alternative a distanza e sostenuti da un programma di studio autorizzato, sotto forma di Learning agreement for study o traineeship firmato dalla istituzione inviante ed ospitante, e comunque non risultino ragioni specifiche di ordine sanitario o di sicurezza che sconsigliano la partenza, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero degli Esteri sul sito <http://www.viaggiare Sicuri.it/home>.

- **Dottorandi**

Si autorizzano i periodi di studio e/o ricerca all'estero in uscita, purché non differibili e non sostituibili con soluzioni alternative a distanza e sostenuti da un programma di studio e/o ricerca autorizzato dal collegio dei docenti del proprio corso di studi, e comunque non risultino ragioni specifiche di ordine sanitario o di sicurezza che sconsigliano la partenza, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero degli Esteri sul sito <http://www.viaggiare Sicuri.it/home>.

Tutti i periodi all'estero, di qualunque natura essi siano, richiedono l'apertura di una procedura di missione presso il proprio Dipartimento di appartenenza.

La mobilità dei dottorandi in ingresso potrà essere autorizzata dal dipartimento in accordo con le regole sanitarie e di sicurezza del dipartimento stesso.

- **Missioni all'estero del personale docente e PTA**

Si autorizzano le missioni internazionali del personale docente e PTA in ingresso e in uscita, purché non differibili e non sostituibili con soluzioni alternative a distanza e che siano sostenuti da un programma di insegnamento o lavoro autorizzato dall'Ateneo, e comunque non risultino ragioni specifiche di ordine sanitario o di sicurezza che sconsigliano la partenza, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero degli Esteri sul sito <http://www.viaggiare Sicuri.it/home>.

L'autorizzazione di missione all'estero sarà subordinata alla compilazione e approvazione dello specifico nuovo modulo per incarico di missione.

ARTICOLO 11 - Missioni in Italia

Per le missioni in Italia valgono le medesime disposizioni previste per le missioni all'estero.

ARTICOLO 12 - Servizi bibliotecari

Restano attivi, ma erogati in modalità „contactless“ (senza la mediazione del personale normalmente addetto al *front office*) i servizi bibliotecari principali e più richiesti (prestito locale e interbibliotecario, consulenza bibliografica, fornitura di documenti in formato pdf per materiale cartaceo ed elettronico).

Continuerà ad essere attivo il servizio di prestito librario a domicilio, tramite corriere e senza oneri per l'utente, destinato in modo particolare agli utenti non domiciliati a Pavia e a

Cremona.

L'accesso alle biblioteche sarà consentito - fino a esaurimento dei posti - a tutti gli utenti istituzionali (ricercatori, docenti e, se muniti della apposita autocertificazione, dottorandi, assegnisti, borsisti, tutori, contrattisti, laureandi e studenti), sia per la consultazione del materiale posseduto, sia per lo studio individuale. Obbligatoria resta la prenotazione da effettuarsi unicamente tramite l'App di "Affluences" o la relativa versione web (<https://www.affluences.com>).

L'accesso sarà consentito nelle biblioteche che hanno predisposto misure di distanziamento atte ad evitare il rischio di prossimità e di aggregazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute stabilite nel "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo. Le strutture bibliotecarie in grado di attivare tale servizio sono le seguenti: Biblioteca della Scienza e della Tecnica (sez. Tamburo e Golgi-Spallanzani), Biblioteca delle Scienze (sezione Fisica), Biblioteca di Area Medica, Biblioteca di Economia, Biblioteca di Giurisprudenza (salone di Diritto Privato), Biblioteca di Scienze Politiche e Sociali (sala Esagoni), Biblioteca di Studi Umanistici (sezione San Tommaso, Arte, Filosofia), Biblioteca di Musicologia e Beni Culturali di Cremona.

Il Piano Straordinario dei Servizi Bibliotecari in periodo di emergenza sanitaria (con eventuali aggiornamenti), il Modulo per l'Autocertificazione e per la richiesta di ammissione nelle strutture bibliotecarie è scaricabile dal portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, al seguente link: <http://biblioteche.unipv.it/servizi-bibliotecari-per-emergenza-covid-19>

ARTICOLO 13 - Collaborazioni studentesche

È consentito lo svolgimento in presenza delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo, a condizione che tali attività siano indifferibili e non possano essere svolte a distanza. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono sempre consentirne lo svolgimento in modalità a distanza quando praticabile. Sono sospese le collaborazioni studentesche relative ad attività differibili e non effettuabili a distanza

ARTICOLO 14 - Collaborazioni tutorato

I tutorati sono erogati normalmente a distanza. Possono essere erogati in presenza se si tratta di attività laboratoriali indifferibili e non sostituibili con attività alternative, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo.

CAPO II

Disposizioni che si applicano in zona “arancione rinforzato” o “rossa”

ARTICOLO 15 – Lezioni

In attuazione del DPCM del 2 marzo 2021 le lezioni sono erogate a distanza (DAD).
Le lezioni sono video-registrate e accessibili online agli studenti per almeno 15 giorni.

ARTICOLO 16 – Laboratori, uscite didattiche, tirocini; predisposizione di tesi di laurea e di dottorato

Possono essere svolte in presenza le attività indifferibili e riconducibili ad una gestione di tipo individuale quali le attività individuali esperienziali difficilmente surrogabili in remoto (ad es. laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea o di dottorato), le attività individuali di ricerca e di tirocinio considerate in ogni caso obbligatorie e indifferibili, l'accesso alle biblioteche.

Possono essere altresì svolte in presenza le attività laboratoriali di gruppo indifferibili e difficilmente surrogabili in remoto, con un numero massimo di partecipanti definito nel rispetto del necessario distanziamento e di tutti i protocolli sanitari.

Possono essere infine svolte in presenza le seguenti attività: i corsi per i medici in formazione specialistica, compresi i tirocini; i corsi di formazione specifica in medicina generale, compresi i tirocini; i tirocini dei CdS di area medica, sanitaria e farmaceutica.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il “Protocollo anti-contagio” approvato dall'Ateneo, la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica nonché le eventuali disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi.

ARTICOLO 17 - Master e corsi di perfezionamento

Le attività formative dei master e corsi di perfezionamento e le sedute di diploma sono consentite a distanza.

Si rimanda agli articoli 5 e 8 per quanto riguarda le attività di laboratorio, predisposizione delle tesi di diploma e svolgimento dei tirocini curriculari.

ARTICOLO 18 - Norma di rinvio

Per quanto riguarda le seguenti attività:

- esami di profitto e di laurea (artt. 2 e 3);
- ricevimento studenti (art. 4);
- attività formative per specializzandi di area sanitaria (art. 7);
- tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati (art. 8);
- svolgimento dell'attività di ricerca (art. 9);
- mobilità internazionale (art. 10);
- missioni in Italia (art. 11);
- servizi bibliotecari (art. 12);
- collaborazioni studentesche e di tutorato (artt. 13 e 14),

trovano applicazioni le disposizioni del Capo I, dettate per la zona “gialla” o “arancione”.

CAPO III Disposizioni finali

ARTICOLO 19 – Spostamenti

Il personale docente, il personale tecnico-amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici provenienti da comuni collocati in zona arancione, arancione rinforzato e rossa, ovvero provenienti da altre regioni, dovranno munirsi di autocertificazione per raggiungere le sedi dell'Ateneo.

In caso di coincidenza tra comune di residenza e sede di servizio, qualora il comune sia collocato in zona rossa, è parimenti necessario munirsi di autocertificazione per gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro.

Per gli spostamenti degli studenti vale quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, con particolare riguardo all'art. 40, comma 2, a norma del quale *“sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”*. Gli studenti, pertanto, qualora provengano da comuni o regioni collocate in zona arancione, arancione rinforzato o rossa, ovvero debbano recarsi in sedi dell'Ateneo collocate in zona arancione, arancione rinforzato o rossa, dovranno munirsi di idonea autocertificazione per effettuare gli spostamenti necessari. Tale autocertificazione potrà essere motivata in relazione alle attività da svolgere in presenza previste dal presente Decreto.

ARTICOLO 20 – Personale tecnico-amministrativo

Le attività del personale tecnico-amministrativo sono regolate da apposite determinazioni del Direttore Generale.

ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali degli interessati è funzionale allo svolgimento dell'attività didattica a distanza ed è riconducibile – anche in modalità telematica – alle funzioni istituzionalmente assegnate all'Ateneo, sede primaria di istruzione superiore e ricerca, che opera in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i., secondo le modalità indicate dallo Statuto e dalla normativa di settore. Non deve pertanto essere richiesto agli interessati uno specifico consenso. Gli strumenti saranno configurati in modo da minimizzare i dati personali da trattare. Per quanto riguarda il trattamento dei dati e in generale la tutela della privacy, gli esami a distanza avvengono sulla base dell'Informativa di Ateneo disponibile ai seguenti link:

<https://privacy.unipv.it/informativa-esami-a-distanza/>

<https://privacy.unipv.it/the-protection-of-personal-data/>

e resa disponibile nell'applicativo ESSE3 a ciascuno studente iscritto ai corsi di studio dell'Ateneo.

ARTICOLO 22 - Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore a decorrere dalla data di repertoriazione e saranno efficaci fino al 13 giugno 2021, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative nazionali e/o regionali che ne dovessero indurre la revisione.

Pavia, *data del protocollo*

IL RETTORE

Prof. Francesco Svelto

(documento firmato digitalmente)